

**Contratto Accessivo per l'affidamento in house delle attività previste dalle Schede Commesse n. 16/2016, n. 17/2016, n. 18/2016 e n. 19/2016**

**(Determinazione Dirigenziale RU n. .... del ..... 2016)**

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche “la Città Metropolitana”), con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Dirigente del Servizio 1 – Dipartimento V, Dott.ssa Rosanna Capone, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione metropolitana,

E

Capitale Lavoro S.p.a., con sede legale in Roma, Via Beniamino Franklin, n. 8 - C.F. 07170551001 P.IVA 07170551001, nella persona dell’Amministratore Unico, ....., per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO CHE

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 183 del 24 giugno 2002, è stata costituita una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l’impiego e la formazione professionale denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% dell’allora Provincia di Roma e per il 40% del Foromez;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Foromez, nell’intento di consentire all’allora Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

che il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 32 del 9/7/2009, recante ad oggetto “Partecipazioni societarie adeguamento alle disposizioni previste dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)”, ha deliberato il mantenimento di alcune partecipazioni, con particolare riferimento a quelle nelle due società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A., individuando le attività svolte dalle due società in house come attività strategiche per l’espletamento delle funzioni proprie dell’Ente;

che con atto di fusione rep. n. 27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società Capitale Lavoro Spa;

lo Statuto della società, ed in particolare l’art. 3”Oggetto sociale”, prevede che “*La Società ha per oggetto le attività di supporto all’esercizio delle funzioni amministrative dell’Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all’Ente proprietario medesimo dall’articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione*” e che pertanto “*La Società supporta le strutture dell’Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all’utilizzo dei Fondi strutturali europei; b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici; c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell’Ente proprietario e dei Comuni dell’Area metropolitana; d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall’Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e*

*sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale”;*

che, pertanto, sin dalla sua costituzione Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' in house providing, per conto di numerose strutture dell'allora Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale della Società;

che l'oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente tutte svolte esclusivamente a favore dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell'Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

#### VISTO

l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, secondo il quale non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

l'art. 192 “Regime speciale degli affidamenti in house” del D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni;

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

#### VISTO

che il Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 16 dicembre 2016 e che pertanto l'Ente si è trovato in esercizio e gestione provvisori per la quasi totalità del 2016;

che il PEG della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2016 è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. .... del .....

l'Obiettivo 16130 del PEG 2016 del Servizio n. 1 del Dipartimento V n. 16130 “*Promuovere lo sviluppo locale attraverso nuove modalità di programmazione economico-territoriale di area vasta ed iniziative di sostegno alle imprese*”;

il Piano degli Obiettivi Aziendale 2016 per la società in house Capitale Lavoro S.p.A., approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. .... del ....., e le relative Schede Commesse n. 16/2016, n. 17/2016, n. 18/2016 e n. 19/2016;

#### CONSIDERATO

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'allora Provincia;

che con la Determinazione Dirigenziale RU 4996 del 4 novembre 2015 il Direttore Generale ha provveduto ad approvare il Contratto Quadro per l'esercizio finanziario 2015 per la società Capitale Lavoro spa;

che attraverso il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività che le società *in house* svolgono per l'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27-29, della Legge 244/2007;

che il Contratto Quadro individua le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, come di seguito indicate:

- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ

che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro spa nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città Metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte ed della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);

che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5):

che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città Metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società delle seguenti attività:

- Bando Polarità Strategiche, scheda commessa n. 16/2016 - L'incarico prevede la gestione delle fasi successive all'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale dell'Avviso Pubblico: attraverso il confronto con i Comuni idonei, ed in stretta collaborazione con il Servizio, la società curerà lo svolgimento delle attività necessarie alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con almeno tre dei cinque Comuni vincitori del Bando per consentire l'avvio della fase di progettazione; in particolare la società curerà: l'organizzazione di incontri, anche con i Comuni risultati non idonei, la predisposizione delle bozze dei Protocolli d'Intesa, la costituzione delle Cabine di regia, la verifica della realizzabilità del progetto anche dal punto di vista dell'attualità del partenariato proposto, l'avvio della redazione dei programmi di fattibilità, attraverso la mappatura territoriale e benchmark per i cinque progetti vincitori;
- Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana, Programma Integrato per lo Sviluppo del Litorale Nord, scheda commessa n. 17/2016 - La commessa prevede l'espletamento della funzione di Soggetto Responsabile dei due Programmi Integrati di Sviluppo; in particolare, costituisce oggetto di affidamento lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) gestione delle attività connesse all'Avviso per agevolazioni amministrative pubblicato nel 2008 nell'ambito del PIS Valle del Tevere e della Sabina;
  - b) attività connesse al ruolo di Soggetto promotore di entrambi i PIS;
- Call for Proposal, scheda commessa n. 18/2016 – La commessa prevede che la società fornisca adeguato supporto al Servizio per le attività conseguenti all'avvenuta presentazione delle Proposte per il riposizionamento competitivo; in particolare la società dovrà gestire le fasi successive relative al progetto "Lazio Digital Valley", sul riposizionamento industriale dell'Audiovisivo del Lazio tramite lo sviluppo di un sistema multipolare, a vocazione internazionale, specializzato nelle nuove tecnologie digitali, presentato dalla CMRC come capofila, in partenariato con Cna Roma, Comune di Formello e I.R.F.I. - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale. La società dovrà altresì effettuare un adeguato monitoraggio di tutte le attività regionali relative a tutte le proposte presentate;
- Analisi pianificazione strategica, scheda commessa n. 19/2016 - In stretta collaborazione con il Serv. 1 del Dip. V, il Serv. 1 del Dip. VI ed il Serv. 1 dell'U.C Sviluppo Strategico, la società dovrà verificare lo stato di attuazione degli insediamenti produttivi e/o strategici metropolitani tenendo conto delle linee guida dettate per gli stessi dal Piano Generale Provinciale. In modo particolare la società dovrà analizzare lo stato di attuazione dei due PSM/PPM che verranno indicati dai sopraelencati Servizi, evidenziando, anche attraverso appositi sopralluoghi e mappature delle imprese insediate, le esigenze e le possibilità di ulteriore sviluppo. Tale analisi dovrà anche tener conto degli eventuali progetti e/o opere pubbliche previste e/o in fase di realizzazione nelle aree interessate e nelle aree limitrofe, che possano avere valenza strategica ai fini dello sviluppo locale.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente.

### ARTICOLO 3 DURATA

Il presente Contratto Accessivo ha durata dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016.

L'eventuale proroga sarà oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale dal contratto in oggetto.

### ARTICOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'articolo 2 sono specificate nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

### ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo complessivo, € 189.100,00 IVA inclusa, dei quali:

- € 122.000,00 per le attività relative al Bando Polarità Strategiche,
- € 6.100,00 per le attività relative al PIS della Valle del Tevere e della Sabina Romana ed al PIS del Litorale Nord,
- € 6.100,00 per le attività relative alla Call for Proposal,
- € 54.900,00 per le attività relative alla Analisi pianificazione strategica.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

I pagamenti del corrispettivo previsto per le attività richiamate all'art. 2 sono effettuati con le seguenti modalità, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Quadro 2014:

A. Scheda Commessa n. 16/2016 - "Bando Polarità Strategiche":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 122.000,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2016 e di una relazione analitica sulle attività svolte;

B. Scheda Commessa n. 17/2016 - "Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana, Programma Integrato per lo Sviluppo del Litorale Nord":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 6.100,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2016 e di una relazione analitica sulle attività svolte;

C. Scheda Commessa n. 18/2016 - "Call for Proposal":

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 6.100,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2016 e di una relazione analitica sulle attività svolte;

D. Scheda Commessa n. 19/2016 – “Analisi Pianificazione strategica”:

- liquidazione dell'intero importo a saldo pari ad € 54.900,00 in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con annotazione "scissione dei pagamenti" oppure "articolo 17 ter DPR 633/72", come previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera b ed dall'articolo 2 del Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015 entro il 31/12/2016 e di una relazione analitica sulle attività svolte.

## ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città Metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città Metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

#### ARTICOLO 7 PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

#### ARTICOLO 8 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città Metropolitana, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici metropolitani, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici metropolitani, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

#### ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

#### ARTICOLO 10 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

#### ARTICOLO 11 PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

#### ARTICOLO 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

#### ARTICOLO 13 NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.